

Art. 1 – Scopo, effetti e definizioni

1.1. Il presente Regolamento definisce le condizioni generali che disciplinano il rapporto contrattuale tra L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. (di seguito anche solo “Laboratorio” o “L&R” o “Laboratori e Ricerche”) con sede legale in Via Passo del Fico sn c/o C. Commerciale all’ingrosso, Blocco A3, Capannone 4, cap. 95121 Catania (CT) e il “Committente”, come di seguito individuato, relativamente all’erogazione dei servizi di prova e analisi di laboratorio del settore chimico e ambientale.

Le presenti condizioni regolano le modalità di accettazione dei campioni, esecuzione delle prove, emissione dei rapporti di prova e gestione delle informazioni relative alle attività svolte dal Laboratorio.

Le presenti condizioni costituiscono parte integrante delle offerte e dei contratti stipulati con il Committente.

1.2 Ai fini del presente accordo si intendono:

Parti: parti del rapporto contrattuale, ossia L&R e il Committente come individuati nel presente documento;

Committente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che si avvale dei servizi offerti dal Laboratorio; Chimico di L&R Laboratori e Ricerche S.r.l..

Servizio o servizi: una o più delle prestazioni offerte dal Laboratorio, ossia analisi chimiche e ambientali;

Offerta: condizioni tecniche ed economiche dei servizi del Laboratorio proposti al Committente;

Campione: materiale da esaminare, consegnato dal Committente presso il Laboratorio;

Procedura analitica/Metodo di prova: procedura tecnica specificata per eseguire una prova;

Accettazione: numero identificativo di presa in carico del/dei campione/i da sottoporre alle analisi di Laboratorio;

Rapporto di prova: documento emesso dal Laboratorio contenente i risultati delle prove e delle analisi eseguite sui campioni ricevuti, redatto secondo i requisiti della norma ISO/IEC 17025 e delle procedure del sistema di gestione del laboratorio;

Holding time: il tempo massimo consentito tra il campionamento e l’inizio delle analisi in laboratorio, stabilito dal metodo di prova.

2. Applicazione delle Condizioni Generali

2.1. Le presenti condizioni generali sono applicabili al rapporto contrattuale intercorrente tra le Parti, per lo svolgimento dei servizi richiesti al Laboratorio Chimico di L&R.

2.2. Il contratto si intende validamente formalizzato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso l’accettazione dell’offerta trasmessa dal Laboratorio, quando stipulato con appositi contratti o convenzioni, con la consegna dei campioni presso il Laboratorio e in ogni altra forma ritenuta idonea alle

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SETTORI CHIMICO E AMBIENTALE

L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. - prima edizione (Febbraio 2026)

circostanze, purché tracciabile. Costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi trasmessi dal Committente o che dal medesimo siano sottoscritti, la consegna o il recapito di campioni presso il Laboratorio perché vengano esaminati. In tali casi sono applicati i prezzi come previsti dal corrente listino standard.

2.3. È onere del Committente leggere attentamente le presenti condizioni generali prima di procedere all'accettazione l'offerta, della sottoscrizione del contratto, alla consegna o al recapito dei campioni e, in ogni caso, prima di qualsiasi attività che avvii la catena di custodia.

2.4. Ogni accordo modificativo dei termini previsti nelle presenti condizioni generali deve essere specificamente concordato tra le Parti, precisare l'ambito di applicazione e avvenire per iscritto, prima della consegna dei campioni.

Eventuali accordi specifici, sottoscritti tra le Parti, si intendono prevalenti rispetto alle presenti condizioni generali, che restano valide per tutto quanto non diversamente disciplinato.

3. Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la prestazione di uno o più seguenti servizi erogati dal Laboratorio:

- effettuazione di analisi chimiche e ambientali;
- ulteriori attività attinenti ai suddetti servizi, delle quali L&R Laboratori e Ricerche abbia le necessarie competenze ed esperienze.

4. Obblighi del Committente

4.1. Trasmissione della lettera di richiesta prove, obblighi di informazione e conflitto di interessi

4.1.1. Il Committente si impegna a fornire al Laboratorio, prima dell'esecuzione delle attività commissionate, una lettera di richiesta prove che indichi tutte le informazioni necessarie ad espletare correttamente i servizi richiesti, anche ai fini di una corretta scelta della procedura analitica da applicare. Il modulo di lettera richiesta prove al Laboratorio è disponibile al sito www.consorziolr.it.

4.1.2. Qualsiasi richiesta di modifica rispetto a quanto indicato nella lettera di trasmissione, deve pervenire al laboratorio in forma scritta.

4.1.3. È, in ogni caso, discrezione di L&R accettare campioni non accompagnati da apposita richiesta, debitamente sottoscritta dall'interessato o persona munita di idonei poteri, che indichi chiaramente i campioni presentati, gli esami desiderati per ciascuno di essi, il nominativo per l'intestazione dei rapporti di prova e delle fatturazioni.

4.1.4 Il Committente ha l'obbligo di informare L&R Laboratori e Ricerche dei rischi inerenti al materiale da sottoporre ad analisi, identificando i pericoli ad esso connessi, nonché l'obbligo di segnalare la corretta modalità di gestione dei campioni (smaltimento, riduzione, protezione).

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SETTORI CHIMICO E AMBIENTALE

L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. - prima edizione (Febbraio 2026)

Il Committente è responsabile, ad ogni effetto di legge, dei danni diretti e indiretti, a persone o cose, derivanti dall'inosservanza degli obblighi di informazione sopracitati, con particolare riferimento alla salute ed alla sicurezza del personale di L&R Laboratori e Ricerche. È, inoltre, onere del Committente fornire al Laboratorio ogni ulteriore informazione utile e opportuna, a integrazione della richiesta di servizio, per la salvaguardia degli interessi delle Parti e la corretta esecuzione delle prestazioni.

4.1.5. Il Committente è tenuto a rappresentare a L&R qualsiasi situazione che possa configurare conflitto di interessi, anche successiva all'avvio delle analisi. In questi casi, L&R ha facoltà di rifiutare il servizio, ovvero, se già avviato, di recedere immediatamente dal contratto, senza che ciò possa costituire motivo di indennizzo o di risarcimento danni, neanche a titolo di rimborso spese.

In caso di recesso per sopravvenute circostanze di conflitto di interessi, al Committente è addebitato il solo corrispettivo relativo alle attività già svolte dal Laboratorio.

4.2. Campionamento, modalità e tempi di consegna dei campioni da parte del Committente

4.2.1. L'attività di campionamento è prestata o espletata a carico e sotto la responsabilità del Committente.

4.2.2. Su espressa richiesta del Committente, L&R Laboratori e Ricerche fornisce indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di campionamento e di conservazione, come da normative cogenti e/o volontarie, e/o indicazione sui materiali necessari all'esecuzione di un campionamento ottimale.

Resta inteso che il Laboratorio non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Committente e/o dei terzi per l'errata esecuzione delle procedure e indicazioni fornite e, più in generale, nel caso di campionamento non ottimale.

4.2.3. Ove non diversamente ed espressamente convenuto, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Committente o di suo incaricato. L'imballaggio, il trasporto e la consegna dei campioni sono a responsabilità e a carico del Committente. Il campione deve essere trasportato in modo da non subire variazioni di temperatura o altri parametri che possano inficiarne il risultato analitico.

Ove all'accettazione o nella fase di preparazione dei campioni alle analisi richieste, si riscontrino le predette alterazioni, il Laboratorio informa tempestivamente il Committente delle circostanze, il quale è tenuto a esprimere la propria intenzione di procedere comunque alle analisi richieste, assumendosene, in questo caso, la piena responsabilità e fermo restando l'obbligo da parte di L&R Laboratori e Ricerche di riportare le condizioni di non idoneità dei campioni in seno al Rapporto di Prova.

In presenza di esigenze di natura tecnica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto degli *holding time*, senza che sia intervenuta comunicazione da parte del Committente, L&R Laboratori e Ricerche avvia le analisi.

Resta inteso che L&R non assume alcuna responsabilità nei confronti del Committente e/o dei terzi per l'esecuzione delle analisi su campioni non idonei.

L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. - prima edizione (Febbraio 2026)

4.2.4. L'analisi condotta dal Laboratorio è sempre riferita alla situazione del campione al momento della consegna. Il Committente è tenuto a consegnare i campioni presso lo sportello di accettazione della sede operativa del Laboratorio Chimico, in Stradale Vincenzo Lancia, 57 - Z.I, Blocco Palma 1, 95121 Catania CT, aperta al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (sabato, domenica e festivi esclusi).

I campioni consegnati dopo le ore 14,00 sono oggetto di formale accettazione il giorno successivo alla consegna.

5. Procedure analitiche applicate, tempi di esecuzione

5.1. È cura del Committente indicare in modo accurato, preciso ed esauriente le analisi che devono essere svolte sui campioni consegnati.

5.2. Su richiesta del Committente, il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure da utilizzarsi sui campioni. Qualsiasi ulteriore richiesta è considerata servizio specifico di L&R e costituisce oggetto di separato addebito. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

Il Sistema Qualità L&R Laboratori e Ricerche prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio: gli aggiornamenti di metodi che prevedano prestazioni equivalenti o migliorative sono attuati a insindacabile giudizio di L&R Laboratori e Ricerche e non sono soggetti a comunicazione preventiva verso il Committente e/o ad accettazione da parte del Committente.

5.3. In base alle informazioni fornite dal Committente, L&R Laboratori e Ricerche propone le procedure analitiche ritenute più appropriate e con l'accettazione formale dell'offerta, con la sottoscrizione del contratto e con la consegna dei campioni si intendono concordate, confermate e accettate anche le procedure proposte dal Laboratorio, con le caratteristiche tecniche indicate (campo di applicazione, accreditamento e simili).

5.4. Qualora insorgano criticità tecniche che impediscano l'applicazione della procedura stabilita, L&R Laboratori e Ricerche si riserva la possibilità di procedere con metodo alternativo, purché in grado di garantire le medesime performance. Nel caso in cui la modifica procedurale determini cambiamenti sostanziali nella quotazione, nei tempi di risposta o nelle caratteristiche tecniche previste per il misurando, L&R Laboratori e Ricerche informa preventivamente il Committente per autorizzazione della nuova procedura.

5.5. Il laboratorio provvede all'avvio delle analisi entro i 4 giorni lavorativi successivi all'accettazione del campione, fatto salvo l'onere di L&R Laboratori e Ricerche di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.

L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. - prima edizione (Febbraio 2026)

6. Subappalto

6.1. L&R può affidare a laboratori esterni, qualificati e competenti, l'esecuzione di specifiche prove non eseguite internamente, previa comunicazione al Committente in sede di Offerta o conferma d'ordine.

6.2. Ove possibile, il L&R si avvale di laboratori accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC17025 per le prove affidate e, in ogni caso, impegna i propri subappaltatori al rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza di cui al successivo art. 12. Le prove eseguite da laboratori esterni a L&R Laboratori e Ricerche s.r.l. sono chiaramente identificate nella documentazione trasmessa al Committente.

6.3. Qualora il subappaltatore sia stato individuato ed espressamente richiesto dal Committente, resta inteso che L&R Laboratori e Ricerche è sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità inerenti le prove e/o servizi eseguiti in subappalto.

7. Recesso

7.1. Il Committente ha facoltà di recedere dal servizio entro 2 giorni dalla data di consegna del campione al Laboratorio, da esercitarsi attraverso comunicazione a mezzo Pec all'indirizzo lrcertificata@pec.it.

7.2. In caso di esercizio della facoltà di recesso, il Committente è tenuto a corrispondere al Laboratorio le spese eventualmente sostenute per la lavorazione effettivamente eseguita sul campione, anche se parziale.

7.3. Trascorso il termine di cui al precedente punto 7.1. sarà in ogni caso dovuto l'importo totale previsto per l'esecuzione delle prove richieste.

8. Conservazione del campione, contro-campione (o campione di riserva) e campione residuo.

8.1. Il Laboratorio assicura la conservazione del materiale consegnato, secondo modalità idonee a garantire il mantenimento delle condizioni chimico-fisiche.

8.2. Ove non diversamente convenuto, e salvo quanto previsto dal 8.4, L&R Laboratori e Ricerche acquista la proprietà del campione consegnato, pertanto, il Committente non ha diritto alla restituzione dello stesso o del residuo rimanente dopo le analisi.

8.3. L'eventuale contro-campione (ulteriore aliquota non manipolata dal laboratorio) è conservato da L&R secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimico-fisiche originarie, per un periodo di 30 giorni dalla data di consegna del Rapporto di Prova, salvo differenti disposizioni di legge, superamento degli *holding times* o indicazioni scritte da parte del Committente.

Decorso il termine indicato, L&R Laboratori e Ricerche ha la facoltà di distruggere il contro-campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio di L&R Laboratori e Ricerche.

L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. - prima edizione (Febbraio 2026)

8.4. In presenza di campioni particolari che non possano essere smaltiti secondo le normali procedure interne al laboratorio, le aliquote residue sono restituite al Committente che è responsabile dello smaltimento finale. Le spese di restituzione del campione da smaltire sono a carico del Committente.

9. Rapporti di prova

9.1. I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare. Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Committente, costituisce oggetto di separato addebito.

9.2. La richiesta di modifiche ai documenti rilasciati, per cause non imputabili al Laboratorio, può costituire oggetto di separato addebito.

9.3. I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori. Il formato del Rapporto di Prova è predefinito da L&R Laboratori e Ricerche e sono univocamente determinati da un numero identificativo del campione al quale si riferiscono.

L'emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a esigenze del Committente deve essere richiesta per iscritto. Qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull'accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce servizio specifico ed è oggetto di separato addebito.

9.4. Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Committente in formato elettronico, appositamente sottoscritti. Tale documento costituisce il documento originale.

Su espressa richiesta del Committente, che deve essere formulata prima dell'accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova possono essere anticipati o spediti con mezzo diverso da quello ordinario. In questi casi, L&R Laboratori e Ricerche non assume alcuna responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio.

9.5. Risultati di analisi parziali o totali, previo accordo tra le parti, potranno essere inviati, non appena pronti, a titolo di mero anticipo, non definitivo e privo di ogni validità, in formati vari, non corredati da alcun timbro o firma. Nessuna responsabilità, neanche per legittimo affidamento, è imputabile, a nessun titolo, a L&R Laboratori e Ricerche s.r.l. in relazione a tali anticipazioni.

Qualsiasi azione intrapresa dal Committente sulla base di risultati e/o rapporti di prova parziali si intenderà intrapresa a rischio esclusivo del Committente, il quale non è legittimato ad avanzare alcuna pretesa nei confronti di L&R Laboratori e Ricerche.

9.6. L&R Laboratori e Ricerche provvede all'archiviazione dei rapporti di prova per 5 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa; ove non diversamente concordato con il Committente, L&R Laboratori e Ricerche conserva le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione per un tempo non inferiore a 5 anni.

L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. - prima edizione (Febbraio 2026)

9.7. È assolutamente vietata la duplicazione, parziale o totale, dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di L&R Laboratori e Ricerche. I rapporti di prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario e/o promozionale senza espressa autorizzazione da parte di L&R Laboratori e Ricerche.

9.8. Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I risultati analitici riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato e non comportano, in nessun caso, l'approvazione di un prodotto o di un suo lotto. Le informazioni riportate nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al materiale oggetto di analisi e ai parametri utilizzati e non rappresentano, quindi, in nessun caso, ispezione o certificazione di prodotto.

9.9. Il Committente si impegna ad informare preventivamente L&R Laboratori e Ricerche prima di procedere al ritiro e/o alla richiesta di richiamo di prodotti sulla base di rapporti di prova forniti da L&R Laboratori e Ricerche.

Qualsiasi decisione relativa al ritiro o alla richiesta di richiamo di prodotti si intende assunta a rischio esclusivo del Committente stesso e, pertanto, L&R non assume alcuna responsabilità nei confronti del Committente e/o dei terzi per l'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova.

9.10. Nel caso in cui sia richiesto dal Committente giudizio di conformità sui risultati delle prove eseguite, L&R Laboratori e Ricerche si attiene a quanto riportato nella legislazione vigente o nelle norme tecniche applicabili. Nei casi in cui non sia esplicitamente espressa una regola decisionale, in via generale, il contributo dell'incertezza non è considerato per il confronto del risultato sperimentale con il valore di riferimento; questo approccio implica che, nel caso di un risultato di una prova corrispondente al valore limite di specifica, il livello di probabilità che la decisione sia corretta o errata è lo stesso, e corrisponde al 50% (a meno che il valore limite non includa già una tolleranza corrispondente all'incertezza).

Qualora il Committente sia interessato all'applicazione di regole diverse da quella generale sopra espressa, in assenza di documenti legislativi o tecnici specifici e cogenti, queste devono essere preventivamente discusse e concordate con L&R Laboratori e Ricerche.

Nel caso di determinazioni di residui/tracce, qualora la procedura analitica preveda concentrazione e/o purificazione degli analiti, sul rapporto di prova può essere indicato il recupero e se questo sia stato utilizzato nei calcoli. Tale dato è inserito solo su esplicita richiesta del Committente.

9.11. Ogni altra richiesta del Committente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del Rapporto di Prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce servizio specifico e forma oggetto di separato addebito.

9.12 Per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate da L&R Laboratori e Ricerche.

L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. - prima edizione (Febbraio 2026)

10. Limitazioni di Responsabilità

10.1 Le analisi condotte da L&R sono compiute con metodologie e strumenti controllati e rispondenti alle Buone Pratiche di Laboratorio.

10.2 Il Committente è tenuto alla corretta e attenta valutazione dei rapporti di prova forniti, ogni decisione assunta dallo stesso, basata sui rapporti di prova, si intende a esclusivo carico del Committente stesso, senza possibilità di rivalsa, a nessun titolo, su L&R Laboratori e Ricerche s.r.l.

10.3. L&R Laboratori e Ricerche è responsabile verso il Committente esclusivamente a titolo di dolo o colpa grave e, in ogni caso, per i soli danni che direttamente derivino dal contratto. Non si ritengono, in ogni caso, danni diretti: perdita di guadagno e lucro cessante derivante dal ritiro e/o richiamo e/o sequestro di prodotti, anche laddove imposti da Organismi e Autorità di vigilanza, Forze dell'Ordine quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Guardia di Finanza, ASL, ASP, *etc.*

In nessun caso L&R Laboratori e Ricerche è responsabile verso il Committente o verso terzi, a titolo contrattuale o extracontrattuale o ad ogni altro titolo, per danni cagionati con colpa lieve e/o indiretti, danni da perdita di utile e lucro cessante – derivanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dal mancato rispetto dei tempi di risposta concordati, dal mancato utilizzo o fermo macchine e ogni altra evenienza - nonché danni da perdita di chances, danni di immagine.

11. Sistema di gestione per la qualità e stato di accreditamento

11.1. L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. ha implementato un sistema di gestione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, finalizzato a garantire competenza tecnica, imparzialità e affidabilità dei risultati.

11.2. Il Laboratorio è attualmente in fase di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'eventuale accreditamento, una volta ottenuto, riguarderà esclusivamente le prove espressamente incluse nel campo di accreditamento.

12. Imparzialità e Riservatezza

12.1. Nel rispetto delle normative vigenti, della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dei principi di integrità professionale, L&R Laboratori e Ricerche s.r.l. attua le misure necessarie perché le proprie attività e informazioni siano organizzate, verificate, monitorate a garanzia dell'oggettività dei risultati dei rapporti di prova e che le pertinenti decisioni non siano influenzate da interessi terzi, pressioni commerciali, finanziarie o di altra natura che compromettano l'equità dell'operato del laboratorio.

12.2. L&R Laboratori e Ricerche s.r.l. opera, altresì, nel pieno rispetto del principio di riservatezza. Le informazioni acquisite o generate nello svolgimento delle attività di prova sono da classificare come riservate e non possono costituire oggetto di divulgazione, salvo i casi consentiti dalla legge. L'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente al personale e, ove previsto, ai fornitori o subappaltatori autorizzati, comunque vincolati dagli obblighi di riservatezza.

L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. - prima edizione (Febbraio 2026)

12.3. Le Parti, in nome proprio e per i propri esponenti e collaboratori, si obbligano, per tutta la durata dell'accordo e anche successivamente alla cessazione di esso, a mantenere l'assoluto riserbo su dati o notizie dei quali vengano a conoscenza in ragione o in occasione dell'accordo, a non divulgare e a non utilizzare alcuna informazione o segreto commerciale e/o industriale di cui siano venute a conoscenza in virtù del rapporto.

12.4. L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. riconosce che imparzialità e riservatezza costituiscono principi fondamentali per garantire l'affidabilità dei risultati di prova e la fiducia delle parti interessate e, pertanto, dichiara di aver adottato la Politica di Imparzialità e Riservatezza (in seguito, "Policy") e di essersi uniformata alla stessa. La Policy, della quale si invita a prendere visione, è pubblicata sul sito www.consorziolr.it.

13. Privacy

Il Committente dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, sul trattamento dei dati personali raccolti (o da raccogliersi) in relazione alla stipula e all'esecuzione dell'accordo e si impegna a notificare la predetta informativa agli interessati.

14. Divieto di utilizzo del logo L&R

14.1. È fatto espressamente divieto al Committente di utilizzare/riprodurre, anche parzialmente, il nome e/o il logo di L&R Laboratori e Ricerche per scopi pubblicitari e/o di marketing senza preventiva ed espressa autorizzazione della L&R Laboratori e Ricerche s.r.l.

14.2. In nessun caso il nome e/o il logo di L&R Laboratori e Ricerche possono essere utilizzati dal Committente con modalità che possano danneggiare la reputazione e l'immagine di L&R Laboratori e Ricerche.

14.3. L&R Laboratori e Ricerche si riserva il diritto al risarcimento dei danni patiti e patendi, derivanti dall'inosservanza delle limitazioni d'uso previste per il proprio nome e/o logo.

15. Reclami e contestazioni

15.1. Il Laboratorio considera impegnativi reclami e contestazioni che il Committente faccia pervenire all'indirizzo pec lr certificata@pec.it, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del rapporto di prova correlato alla prestazione oggetto di contestazione.

15.2. I costi di ripetizione delle analisi svolte sono a carico del Committente salvo che, effettivamente, i risultati delle nuove analisi si discostino significativamente da quelli oggetto di reclamo. Resta inteso che è possibile ripetere l'analisi ove L&R Laboratori e Ricerche, al momento del ricevimento della contestazione, disponga di quantità sufficienti di campione originale.

L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. - prima edizione (Febbraio 2026)

15.3. Nel caso in cui L&R non disponga di aliquote residue di campione utili alla ripetizione della verifica, al Committente sono addebitati gli ulteriori costi di campionamento, trasporto e analisi, nonché i costi di smaltimento e ogni ulteriore extra-costi non preventivamente preventivabile.

15.4. Ogni ulteriore reclamo o contestazione, non attinente ai risultati delle analisi effettuate, è gestito secondo il sistema per la qualità adottato dal Laboratorio e ricevibile con qualsiasi mezzo, purché in forma scritta.

16. Clausola risolutiva espressa

Costituiscono cause di risoluzione immediata del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e salvo il diritto al risarcimento del danno, la violazione dei termini di pagamento previsti nelle condizioni di offerta accettate dal Committente.

17. Foro competente e legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicano le disposizioni e le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Ogni controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto è devoluta alla competenza esclusiva del foro di Catania.

Letto, confermato e sottoscritto

li _____

il Committente _____

Ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c. il Committente, dopo averle attentamente lette, esaminate e inteso il loro contenuto, dichiara di approvare specificamente le clausole qui di seguito elencate:

4. Consegna dei campioni al Laboratorio

7. Rapporti di prova

10. Limitazioni di responsabilità

15. Reclami e contestazioni

16. Clausola risolutiva espressa

17. Foro competente e legge applicabile

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SETTORI CHIMICO E AMBIENTALE

L&R Laboratori e Ricerche S.r.l. - prima edizione (Febbraio 2026)

Il Committente _____